



## Congedo parentale (maternità facoltativa): cos'è

**Autore :** Redazione

**Data:** 11/10/2013

*Condizioni e modalità per richiedere il permesso parentale da parte della madre lavoratrice, del padre lavoratore o della lavoratrice autonoma.*

Comunemente chiamato “permesso parentale”, il congedo parentale è il diritto che spetta tanto alla madre quanto al padre. Ciò al fine di consentire la presenza di almeno un genitore accanto al piccolo nei primi anni della sua vita.

Il congedo spetta tanto ai lavoratori dipendenti quanto agli autonomi.

### Lavoratori dipendenti

Il congedo parentale **spetta** ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti di un rapporto di lavoro subordinato, purché ancora in essere.

Può essere goduto entro i primi **8 anni** di vita del bambino. In tale periodo i genitori hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente:



- **la madre**, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, può usufruire di un congedo per 6 mesi, che possono essere frazionati o continuativi;
- **il padre** può usufruire di un congedo per 7 mesi;
- se è presente **un solo genitore**, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a **dieci mesi**.

Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di **11 mesi**.

Chi voglia usufruire del congedo deve dare al datore di lavoro un **preavviso** di almeno 15 giorni, salvo casi di impossibilità oggettiva.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto **disoccupato** o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.

- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel **1° anno di vita** del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;

- se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino **successivi al primo e sino al 3°**, è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).



Il congedo parentale **non spetta** ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a **undici mesi complessivi**. Il padre potrà quindi usufruire di un periodo complessivo di sette mesi (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell'astensione facoltativa da parte del padre, contrastando un'abitudine socialmente consolidata che vede la madre maggiormente coinvolta nella cura dei figli).

### **Lavoratrici autonome**

Il congedo spetta per un periodo di massimo **3 mesi** entro il primo anno di vita del bambino.

È necessario che la lavoratrice autonoma abbia effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Al momento, il congedo spetta solo alle lavoratrici mamme; pertanto i **padri autonomi** non hanno diritto al congedo parentale.

### **Adozione e affidamento**

In caso di **adozione** e **affidamento** solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall'ingresso del minore nella famiglia purché all'atto dell'adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.



L'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l'anno di inizio del congedo stesso.

### **Prolungamento del congedo per figli con handicap**

È previsto un prolungamento del congedo parentale per un massimo di **tre anni** in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.

### **Il trattamento economico e previdenziale**

Il congedo parentale va computato nell'**anzianità di servizio** ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Il genitore, durante il periodo di congedo parentale, avrà diritto ad **un'indennità pari al 30% della retribuzione**, per un periodo di tempo pari a:

- **6 mesi** complessivi tra i genitori, fino ai 3 anni di vita del bambino (oppure, in caso di adozione e affidamento, fino a 3 anni dall'ingresso in famiglia) con un'indennità del 30%;

- in caso di superamento dei 6 mesi, e **fino all'ottavo anno di vita del bambino**, l'indennità spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione in vigore quell'anno (per il 2008 il limite di reddito è di 14.401,40 euro).